

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui seguenti progetti di legge: 1° Disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare 2° Autorizzazione alla divisione e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo; 3° Facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta; 4° Restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide — Seguito della discussione del progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Considerazioni del senatore maresciallo Della Torre in replica al discorso pronunciato ieri dal ministro delle finanze — Osservazioni e proposte del senatore De Fornari — Spiegazioni del senatore Gioia, relatore — Discorso del senatore Cataldi contro il progetto, e del senatore Giulio a sostegno del medesimo — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PAGHE E PENSIONI DEL CORPO SANITARIO MILITARE; 2° AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI CONTRARRE UN IMPRESTITO; 3° AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE DI CUNEO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA; 4° RESTITUZIONE DELLA DOTE DELLA FU REGINA MARIA ADELAIDE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che, oltre la relazione distribuita ieri relativa ad alcune disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario-militare (Vedi vol. Documenti, pag. 624), sono state deposte sul banco del presidente quelle degli uffizi centrali sui progetti di legge concernenti: 2° L'autorizzazione alla divisione e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo (Vedi vol. Documenti, pag. 686); 3° La facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta (Vedi vol. Documenti, pag. 688); 4° La restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide. (V. vol. Documenti, pag. 221.)

Queste relazioni, tosto stampate, saranno distribuite, perchè possa aver corso la discussione dei progetti di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa degli interessi.

La parola appartiene all'onorevole maresciallo Della Torre per compiere le osservazioni incominciate ieri in risposta al discorso del presidente del Consiglio dei ministri.

DELLA TORRE. J'aurai l'honneur de continuer, mais en le réduisant à peu de mots, le discours que j'avais commencé hier.

Monsieur le président du Conseil a dans son discours d'hier beaucoup appuyé sur l'utilité d'avoir dans le pays de forts capitalistes afin qu'ils puissent soutenir la classe mal-aisée qui a momentanément besoin d'argent; il a dit que cela aurait l'avantage d'augmenter la puissance du capital dans les mains qui en sont déjà investies. Après avoir examiné par moi-même cette affaire, j'ai vu que les grands capitaux dans les pays les plus industriels de l'Europe, en Angleterre, par exemple, se sont formés bien que l'intérêt ne dépasse pas le taux du 4 pour 100; en voici la raison: c'est que les capitalistes anglais ne spéculent pas sur leurs compatriotes, mais ils font de grandes spéculations commerciales qui les enrichissent et qui répandent l'aisance dans le pays. Chez nous c'est l'inverse; nous avons peu de grands capitalistes, cependant il y en a quelques-uns qui possèdent des millions; mais pour augmenter ces millions, en adoptant la loi de l'usure, nous ruinerons deux ou trois mille familles qui à présent jouissent d'une certaine aisance, et qui après avoir été soumises à une usure considérable tomberont dans la misère. Quand j'ai baptisé cette loi d'irréligieuse, d'immorale et d'impolitique, j'ai dit des vérités que personne ne contestera.

D'ailleurs observez, messieurs, que nous ferions une loi qui n'existe dans aucun pays de l'Europe, qui depuis un grand nombre de siècles, depuis le christianisme n'a pas existé, et nous ferions cela pour enrichir outre mesure quelques capitalistes en ruinant plusieurs milliers de pères de famille, car il faut nécessairement prendre plusieurs millions à la classe peu aisée pour enrichir ces capitalistes. Je pense, messieurs, que personne ici ne sera de cet avis.

Je repousse non-seulement le projet de loi présenté par le Gouvernement, mais encore le contre-projet de la Commission, car en améliorant d'un côté le projet ministériel, il en conserve néanmoins tous les dangers. Dès que l'usure sera permise au commerce, les capitaux n'iront plus aux propriétaires, mais à la classe qui est obligée de payer cette usure. Je ne vois pas quelle peut être l'utilité de cette loi pour le commerce; nous avons pour collègues des banquiers qui en savent plus que moi à ce sujet et je m'en rapporte à eux; mais mon opinion personnelle serait que pour les propriétaires le taux de l'intérêt ne dépassât pas le 5 pour 100, et je comptais proposer le 6 pour 100 pour le commerce. Mais quant à cela, je m'en rapporte à ceux de nos collègues qui connaissent mieux que moi les besoins du commerce, et ce qui peut lui être avantageux.

Je ferai encore une observation: messieurs, tant que cette loi sera en suspens, les affaires le seront aussi; les capitalistes attendent pour savoir si l'usure sera permise, et ils ne prêtent plus au 5 pour 100 dans l'espoir qu'ils pourront peut-être prêter bientôt au 25 ou au 30 pour 100. Il faudrait donc que cette loi fût promptement votée pour mettre fin à toutes les incertitudes. Quant au vote du Sénat, j'ai la confiance qu'il sera conforme à celui que j'ai eu l'honneur de vous proposer.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Prendendo io, e quasi per improvviso impulso di ora maturate convinzioni, la parola, dopo che la materia è stata meditata da valenti pensatori, e progetto e controprogetto propugnati e combattuti con ragionamenti affatto contraddicenti da valenti pensatori e mirabili oratori, io non mi propongo di esporre che con brevi cenni e timide parole il mio pensiero formatosi solo oggi a questa luminosa scuola, e potrà appena delineare superficialmente il nuovo concetto, le convinzioni che pure i doveri di competenza che mi legano in questa sede legislativa, mi invitano se non mi astringono a manifestare.

Il progetto del Ministero, come più consono ai generali e grandi principi primitivi, che in quest'epoca la ragione umana ringiovanita e rinvigorita tende a rivendicare, mi aveva allettato e quasi convinto a dedicargli il mio voto, puramente quanto al suo nuovo dispositivo, e solo con la riserva di negare l'abrogazione piena dell'articolo 517 del Codice penale contro l'usura, invece modificandolo per rinforzarlo in proporzione che si indeboliva la vigilanza contro l'abuso della libertà d'azione che si riabilitava.

Ciò che più mi persuadeva di aderire al progetto ministeriale, anche a fronte della contraddizione e riprovazione che arditamente veniva ad affrontare, era la persuasione che quest'eccesso, forse, di libertà che sembra facilitare l'usura, aveva in se stesso il rimedio potentissimo nella concorrenza che a danno dell'usura procurava nell'allargamento del mercato dei sovventori, poichè i molti che possiedono mezzi di sussidiare il bisognoso, fin qui ritenuti dalla modicità comparativamente loro permessa dalla legge umana, e dalla coscienza ancora che li riteneva tanto più dipendentemente dal prebitto di queste umane leggi, sciolti da questi vincoli, appagandosi però di un discreto prodotto dei prestiti, escluderebbero le esorbitanti pretensioni, i maneggi, le simulazioni degli iniqui feneratori.

Senonchè per contro al progetto ministeriale mi si spiegava innanzi la troppo improvvisa sua apparizione, ai più apparendo una inconsiderata protezione appunto dell'usura; e vi ostava la lunga esperienza e abilità dagli usurai acquistata, e il diritto acquistato quasi all'ombra della legislazione

stessa, per dissimulare la iniquità dei più sinistri negozi, a danno dei bisognosi, delle inabili e talora fatue, illuse, colpite vittime.

La splendida relazione dell'ufficio centrale sopravvenne poi a sviluppare tutto ciò che solidamente ancor più percuoteva l'avventuroso, comunque ragionato e primitivamente forse unico e vero sistema ministeriale: e, lo confesso, piegavo da allora al sistema di temperamento che il controprogetto dell'ufficio centrale presentava, ancorchè mi paresse precario, ritrattabile, forse fra un anno, una transazione; ed io l'avrei adottato come una transazione; sempre, come è sopra accennato, alla riserva mia di modificare, anche in questo controprogetto, la abrogazione, che contiene, dell'articolo penale 517.

Gli splendidi discorsi che ieri ed oggi abbiamo uditi in sensi affatto contrari, mi hanno poi vivamente commosso, e mi persuasi che, se il progetto ministeriale era per ora impossibile, il controprogetto sarebbe insufficiente, e non accettabile che come temporaneo e di prova transitoria.

Quindi, fra tanti lumi che la discussione portava sulla materia, una vecchia mia idea mi tornava in mente, e se tempo alle reminiscenze, alla meditazione mi fosse restato, forse avrei elaborato un terzo modo di vedere.

Mi è sembrato almeno dovere di accennarlo, lasciando alla eventualità, allo altrui giudizio, se siavi luogo a darvi ascolto. Lo accenno perchè, allo stato delle cose, io temo che, fra il progetto e il controprogetto e le contraddicenti autorevoli opinioni, all'ultimo la votazione non presenterebbe alcun risultato di maggioranza, e il tempo e le cure del Senato sarebbero opera morta.

Onorevoli colleghi, signori, che udite, il diverso concetto che io ravviso e, lo confesso, vagheggio, della riforma desiderabile ad un tempo nella presente ingerenza dell'autorità governativa, e nella competenza repressiva, direi, e riparatrice dell'autorità giudiziaria, consisterebbe a priori nello sciogliere o almeno frattanto tendere a sciogliere da ogni vincolo le anco arbitrarie, purchè oneste, private contrattazioni; ma per contro, esigendo in esse, appunto per assicurarle oneste, la più esatta veracità e, direi, limpidezza, nell'intento e nella qualificazione di esse contrattazioni, ed aggiungerei, forse provvedendo alla possibile rettificazione e riduzione anche di esse per parte dell'autorità giudiziaria in caso di esorbitanza, come, ad esempio, la legislazione interviene nelle contestazioni per causa di *lesione*, e consisterebbe poscia, ben lungi dall'abrogare, come si proponeva e nel progetto ministeriale e nel controprogetto che discutiamo, il solo e meschino articolo penale 517 del Codice, derogando invece a quell'articolo, ossia sostituendovi una serie di appropriati altri correlativi alla esposizione qui abbozzata del concetto, onde colpire non solo in via di *riduzione* con la rara intervento di giudizi puramente civili, ma, penalmente, con efficace severità, ogni simulazione, ogni iniquo maneggio, con mala fede impiegato per illudere o forzare la parte lesa; estendendo anzi ancora l'animaversione e punizione agli intermediari, *sensati* o anche *notati*, che, sia per negligenza nel delicato ufficio loro, o tanto più per favore o per proprio interesse, avessero cooperato alla simulazione, alla coazione, imputabili.

Poichè, o signori, importantissime considerazioni, non abbastanza finora contemplate, occorrono in questa materia, e distinzioni di caso da caso, per renderlo iniquo e ridicibile o no, e delittuoso punibile o no. Generalmente, io premettevo, ogni simulazione rivela malizia, mala fede e forse reato punibile; laonde il legislatore deve ostare ad ogni si-

mulazione, se anche non consistesse, ad esempio, che nel qualificare come mutuo di numerario una vendita reale di merci ad esorbitante prezzo. Invece se talora ingenuamente, nel costituire con l'una o con l'altra apposita qualificazione, venisse a costituire un credito esorbitante, potrebbe bensì forse risultare riducibile, se non a richiesta giudiziale di chi consentì ei stesso la stipulazione, forse a favore di aventi causa dopo lui reclamanti, ma solo riducibile, non punibile. E vi sono casi in cui non sarebbe luogo né a riduzione pura, tanto meno a penalità; e cito ancor io, come l'onorevolissimo ministro presidente del Consiglio ieri, della rendita costituita di debito pubblico, e direi anche di azioni industriali cedute senza falsa qualificazione di mutuo in numerario, valutate più o meno a ragione del valore integrale nominale; poiché quella valutazione ha la sua realtà nel progresso del corso e nel reddito che l'integrale produce; diversamente, se la valutazione fosse stata esagerata al di sopra del valore stesso nominale; e, del pari, citerò, ad esempio, la stipulazione esente del resto da simulazioni, con cui nel caso del bisogno di un cospicuo capitale per effettuare una grande impresa di grande suo beneficio, e impeltrasse dal capitalista un cospicuo capitale all'uopo, e il capitalista lo avesse consentito a condizioni anco più o meno esorbitanti in apparenza, ma pure correlative al grande intento cui soccorre, e tanto più se eventualità contrarie fossero considerate; codesta somministrazione del capitale occorrente sarebbe manifestamente corrispettiva e conestata dalla ingenuità, rappresentando di per sé una società consentita a quel modo da ambi i contraenti.

Ma, lo ripeto, in caso di simulazione qualsiasi, e a dieci doppi qualora con maneggi il capitalista avesse illuso il disgraziato bisognoso, isolandolo, facendo apparire alla sua credulità e fatuità, forse, il suo caso come disperato e il suo soccorso come atto a salvamento, l'articolo 517 del Codice penale mi apparirebbe non che da conservarsi, da rinforzarsi, a molti raddoppi nella qualità della pena, come nella varietà dei casi cui fosse la penalità applicabile.

E qui terminando, mi permetto di aggiungere una mia persuasione, connessa ad una mia confessione, che, se caso si presenta in cui possa essere desiderabile l'istituzione nella giustizia penale dei giurati giudici del fatto, queste imputazioni di fenerazione perversa e severamente punibile ne offrirebbero, nella facile intelligenza comune, e nella giusta indignazione che più o meno ispirano, una molto plausibile applicazione: la mia accennata confessione poi essendo che del resto io non so, quasi in altra sorta di imputazioni parteggiare per quella tanto vantata istituzione, se non altro finché una lunga continuazione di esercizio, che non è anticipabile, non vi abbia attuato lo spirito pubblico, oltrechè avvilisce la magistratura, paralizzandola sulle sue sedie curuli.

Concludo col riconoscere che questo non è se non un embrione del sistema che mi vien fatto di ravvisar sostituibile ai progetti di legge che discutiamo, all'uno dei quali non ruscirò di dare il mio voto, ad ogni modo, secondo la convinzione che meglio siami ispirata, ma protestando in ogni caso contro l'abrogazione semplice dell'articolo 517 del Codice penale, per le ragioni allegate.

Allo stato dell'attuale discussione, il mio voto sarebbe acciò l'ufficio centrale fosse incaricato di ulteriormente concertarsi col Ministero, onde possa sortire un nuovo e definitivo ordinamento che si accostasse ai due principii da me contemplati: libertà di contrattazioni ma a condizione di costante verità di qualificazione di esse, e severe punizioni contro la mala fede e le circonvenzioni che adopera la cupidigia usuraria.

La risposta che alle diverse opinioni manifestatesi nel Senato, non che a questa mia, aspettiamo dall'ufficio centrale e forse dal Ministero, deciderà definitivamente le convinzioni mie, che non senza esitazione mi sono creduto in dovere di esporre agli onorevoli colleghi.

GIOLA, relatore. Domando la parola per una rettificazione, non già per entrare adesso nel merito della quistione.

L'onorevole senatore De Fornari, se ho ben capito le sue parole, mi pare che creda essersi nel progetto dell'ufficio centrale pensato ad abolire assolutamente l'articolo 517 del Codice penale. Mi permetta di fargli osservare che questa non fu e non è l'idea dell'ufficio centrale; esso non ha punto detto nè proposto che sia abolito assolutamente l'articolo 517 del Codice penale; propose semplicemente di far cessare l'applicazione di quell'articolo nei casi in cui l'interesse è libero.

Il progetto adunque dell'ufficio centrale, a differenza del progetto del Ministero, ha un senso, ha una significazione limitata al caso previsto dall'articolo.

Ho voluto fare questa rettificazione perchè m'importava troppo che nemmeno per un momento potesse accreditarsi l'idea che l'ufficio centrale avesse voluto abolire o proporre l'abolizione delle leggi penali riguardanti l'usura.

DE FORNARI. Domando la parola per osservare come io sia giustificato di aver così creduto, dacchè andando al capoverso si legge: « è altresì abrogato l'articolo 1245 del Codice civile; » lochè può far credere, come a me è succeduto, che anche l'articolo 517 s'intenda abrogato, non che derogato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori, sorgo per parlare in massima contro la libertà nelle stipulazioni sia civili che commerciali di un'interesse eccedente il limite fissato per legge, contro l'abrogazione dell'articolo 1936 del Codice civile; non intendo combattere l'abrogazione dell'articolo 1245 perchè il frutto dovuto al creditore, e scaduto, diverrebbe per lui un capitale, quando fosse pagato alla data convenuta, e riconosco meno giusto che il danaro, che dal creditore si potrebbe nuovamente impiegare, debba rimanere infruttifero nelle mani del debitore.

Combatto il principio che l'interesse convenzionale possa eccedere senza limiti la tassa fissata per legge.

Il nuovo articolo proposto nell'attuale progetto di legge è dal più al meno conforme al Codice civile francese del 1804 all'articolo 1907, il quale distingueva l'interesse in legale e convenzionale, e di quest'ultimo lasciava libera la tassa, volendo che fosse stabilita per iscritto: « Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

In Francia per altro dopo l'esperienza di alcuni anni si credè utile alla pubblica moralità e alla tranquillità delle famiglie di moderare la libertà illimitata dello interesse, ed emanò la nota legge del 5 settembre 1807, che limitò l'interesse convenzionale in civile al 5 per cento, e il commerciale al 6, che fissò l'interesse legale nella medesima cifra, che vietò stipularsi un interesse eccedente sotto pena di doverlo rendere siccome indebito, e che punì anche correzionalmente l'abitudine all'usura come vizio riprovevole, che, secondo le circostanze aggravanti, può degenerare in delitto.

Il nostro Codice penale del 1839 all'articolo 517 accolse la sanzione punitiva contro l'abitudine all'usura, e la vietò colla minaccia del carcere e delle multe.

Prima di abolire queste massime sia nella nostra legislazione civile, sia nella nostra legislazione criminale, io crederei che si dovesse mollo andare a rilento, perchè non furono ammesse che sopra lunghe meditazioni legali e morali.

È vero che il danaro è pure considerato come merce oltre all'essere il simbolo generalmente ammesso del valore d'ogni

merce e di tutto ciò che riguarda i sociali interessi; ma, dacchè tale sia, intendo bene che si possa cedere e vendere ad un prezzo volontario, e che questa vendita possa dar luogo all'aggio nella qualità delle monete ed allo sconto del momento, perchè chiunque ha il mezzo di permutare attualmente una somma con un'altra, od una merce con un'altra, non si lascerà mai imporre una legge rovinosa e disdetta dalla moralità, ma non intendo che sia lecito di mutare il danaro in modo che non siavi proporzione alcuna fra il comodo che dà il danaro stesso e le usure che se ne pagano.

Eccomi precisamente sul terreno del confronto che si fece nel progetto di legge. Uno stabile, si dice, una casa si affitta pel prezzo meglio visto al padrone: non vi è legge che moderi il caso dei fitti: perchè vi sarà legge che imponga un limite all'interesse, che è il fitto, la pigione del danaro mutuato?

Il paragone può illudere a prima giunta, ma non regge alla discussione, per poco che si voglia denudare l'idea dell'artificio della parola.

Il fitto delle case è fissato, per così dire, da una locale consuetudine; dipende dalla maggiore o minore popolazione; un alloggio è sempre facile a rinvenirsi, e colui che volesse imporre ai suoi inquilini tal fitto che in pochi anni equivalesse al valore della casa affittata, si vedrebbe ridotto nella necessità o di cedere all'uso del luogo o di tenere i suoi appartamenti disaffittati.

Non così accade del danaro: un uomo dedito alle speculazioni ardite, e che ha più volte dovuto soccombere negli audaci tentativi, è preso dalla febbre d'impattarsi, e, nella speranza di un lucro subito ed immaginario, prenderebbe il danaro a qualunque interesse, fosse anche del venti, del trenta e più per cento.

Il giocatore che ha perduto quanto possedeva, accetterebbe, colla speranza di rifarsi, un prestito a qualunque usura, purchè potesse soddisfare la passione e nutrire ancora per qualche tempo la speranza d'un lucro futuro.

Non ignoro che quando in Francia si discuteva la legge sulla prodigalità, alla quale si accompagnava sempre l'usura, vi fu chi opinava come il rapido giro delle fortune debba riguardarsi come ottimo mezzo di produrre un certo equilibrio sociale e la eguaglianza nella proprietà, e non doversi perciò dal legislatore infrenare lo scialacquo degli averi: ma gli uomini dabbene e positivi che sedevano nel Consiglio di Stato risposero, e vittoriosamente, che il prodigo dopo avere consumati i beni propri anela agli altrui, e che importava alla pubblica moralità di porre un limite alla sfrenata brama di spendere, all'abitudine turpe del dissipare.

Lo stesso argomento si attaglia alla facilità di trovar denaro con interesse eccessivo.

L'uomo prudente ed economo, l'uomo le cui speculazioni progrediscono con notorio successo, non avrà mai rifiuto di danaro ad un onesto interesse, nè pagherebbe mai un interesse eccedente i possibili lucri del suo commercio o d'ogni altra industria; oso anzi dire che, se per caso di eccezione un probo speculatore abbisognasse di una somma, e dovesse, per averla, in tempi difficili fare un sacrificio anche oltre al limite della legge, non troverebbe mai un rifiuto perchè sarebbe per lui debito d'onore il soddisfacimento dell'interesse anche al di là della legge pattuito.

La legge adunque che tolga ogni freno all'usura non è fatta per l'uomo prudente, pel cauto e probo speculatore, ma sì per coloro che o abbisognano di mezzi straordinari per passare le loro fatali illusioni, o abbisognano di danaro per secondare i vizi loro, e che, non avendo perciò credito presso i

prudenti, per forza si devono rivolgere a coloro che nei prestiti rischiosi, ma usurari, trovano negli illeciti guadagni un compenso alla frequenza delle perdite.

L'usura di per sè, quando sia libera, apre pertanto l'adito agli abusi, e non può essere di un utile pratico negli usi del commercio e nei bisogni della vita civile.

Si aggiunga alla non necessità d'una legge che ammetta la libertà dell'usura il turbamento che produrrebbe nelle convenzioni passate. Nelle quotidiane convenzioni si avrebbe per molto tempo il danaro impiegato presso le persone più ardite nello speculare, e difetterebbe ai prudenti speculatori, a coloro cioè che ricuserebbero di accettare un'offerta, quando avessero la certezza di non potere col guadagno delle loro negoziazioni eccedere od almeno uguagliare la tassa del mutuo danaro.

Nelle contrattazioni passate si avrebbe uno sconcerto funesto, perchè molti creditori alzando l'interesse dei mutui già spirati, o esigendo più alto frutto per quelli prossimi alla restituzione, si troverebbero i debitori nella necessità o di prendere altro danaro ad interesse almeno medio fra il già corrisposto e la nuova usura pretesa, quando pur fosse loro dato di ottenerlo, o di lasciar vendere i beni ipotecati, o di subire condizioni umilianti, dopo avere ottenuto imprestiti momentanei e con larghi compensi.

Appunto forse, o signori, perchè nelle attuali circostanze vi è scarsità di danaro, la nuova legge sarebbe fatale in luogo di essere provvida. Anche politicamente parlando, il debito pubblico dello Stato ne avrebbe una scossa e non leggera.

Molti a fronte dei pericoli del danaro impiegato col Governo preferiscono pure un tale modo di rendere fruttiferi i loro capitali, poichè il danaro, oltre al rendere il massimo dell'interesse, che è il cinque per cento, presenta il vantaggio di avere questo cinque con un capitale effettivo minore del nominale acquistato e non soggetto a tasse od imposizioni.

Si tolga il freno alla usura, e si permetta di ottenere dai mutui non il cinque soltanto ma un interesse assai maggiore, e molti ritireranno i loro capitali dall'impiego col debito dello Stato, e il corso di questo ribasserà, perchè si avrà una speranza d'impiego a più favorevoli condizioni.

Si tolga il freno all'usura, e danno gravissimo pur ne verrà alle proprietà immobiliari, come è facile comprendere.

Oppongono i fautori della legge che, malgrado il divieto, ora con un pretesto ed ora con un altro, si ottiene pur sempre l'intento di avere il danaro ad usura e in onta alla legge.

Il fatto pur troppo è vero: ma se ai vizi si dovesse dar libero il freno per legge, posto che ad ogni modo il genere umano è sdruciolevole al male, allora ogni idea di repressione diverrebbe inutile, e la scietà sarebbe abbandonata ai suoi istinti naturali sì nel male che nel bene.

Negano è vero molti che l'usura sia un male, ma è facile il dimostrarlo quando si provi che le conseguenze dell'usura sono sempre fatali alla società.

L'abitudine all'usura toglie all'uomo il senso della moderazione e della compassione in chi dà, e toglie in chi riceve il pudore della manifestazione di un urgente bisogno o di un vizio ed il freno della dissipatezza, e dà luogo il più delle volte, da parte dei mezzani di tali contratti, ad una lunga fila d'inganni, nei quali il minor male è sempre la menzogna, per cui l'interesse del danaro si aumenta del doppio e del triplo, prima di giungere dal creditore al debitore.

Nel freno rilasciato all'usura si avrebbe pur l'indecenza di vedere obbligata la magistratura a condannare al pagamento di frutti ad immoderati ragguagli e veramente rovinosi quando

un incauto gli avesse stipulati: la legge essendovi, sarebbe impossibile evitarne l'applicazione.

Si cita l'esempio dell'Inghilterra, ma all'esempio dell'Inghilterra sia lecito contrapporre quello della vicina Francia, ove è tuttora in vigore la legge del 3 settembre del 1807, ed ove nessuno sente la necessità di dichiarare lecito ciò che da tanti anni l'Europa soleva dichiarare colpa e delitto.

L'Inghilterra è poi in condizioni molto diverse da molte parti dell'Europa continentale.

In Inghilterra di fronte a molte ricchezze favolose esiste un pauperismo che presso noi porterebbe negli ordini sociali lo scompiglio, oserei dire, lo spavento. Colà il vortice dei molti lucri e delle perdite frequenti assorbe quotidianamente il riguardo dell'individuo, e non si rivolge che alla massa dell'incremento della nazionale ricchezza. Presso noi nella cerchia più ristretta delle naturali transazioni, le perdite improvvise e frequenti nei singoli rifuisono immediatamente sulla prosperità nazionale, poichè trovano un'eco fatale nella confidenza de' nostri esteri corrispondenti.

L'Inghilterra può essere in molte cose ammirata, ma per imitarla sarebbe prima indispensabile trovarsi nelle sue condizioni politiche ed industriali.

Non è poi facile sapere se la libertà dell'usura sia colà approvata o disapprovata dai filosofi moralisti, e quali conseguenze abbia prodotto nei costumi dei cittadini.

L'ufficio centrale mentre nel suo controprogetto riconosce giusto di mantenere la tassa legale dell'interesse del 5 per cento, con facoltà di elevarlo fino al 6 soltanto per convenzione scritta in tutte le obbligazioni civili le quali abbiano scadenza maggiore di un anno, o siano garantite da ipoteca, ammette peraltro, onde favorire la libertà del commercio, che sia affatto libera la stipulazione degli interessi nelle transazioni commerciali, e libera altresì nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza minore di un anno. Mi duole non poter convenire in ciò coll'ufficio centrale, poichè io son d'avviso che anche nelle transazioni commerciali e civili anzidette non debba abbandonarsi un limite direttivo e normale: convengo che in commercio debba usarsi una larghezza maggiore; ma lo sciogliere in modo assoluto il freno dell'usura trarrebbe seco danni gravissimi ed effetti funesti. A comprowa di ciò mi si permetta di ripetere alcune parole pronunziate alla tribuna francese e riferito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

« La France a joui pendant douze ans de ce beau régime de l'argent, marchandise qui est si chère aux économistes, et qu'on voudrait vous rendre. Qu'a-t-il produit? Il a produit ce fait, que à aucune époque l'usure n'a été plus scandaleuse, les faillites plus nombreuses, les fortunes mal acquises plus rapidement édifiées. Le mal devint si grand que les Chambres, les tribunaux de commerce demandèrent une loi sévère contre l'usure. Le tribunal de commerce de Paris fit observer que l'usure, qui se produisait d'une manière énorme, avait pour résultat de multiplier les faillites. Ce tribunal ajoutait que les créances les plus usuraires venaient en concurrence avec les créances les plus honnêtes, et que le tribunal était forcé à les admettre. » Le stesse cose furono esposte da molti altri tribunali francesi, nè può dubitarsi della loro veracità.

Esclusa a parer mio la convenienza e la necessità di lasciar libero il freno all'usura nelle transazioni sì civili che commerciali, non rimane che a vedere se sia strettamente necessario di aumentare l'attuale tassa dell'interesse legale. Io nol penso, mentre abbiamo Banche fiorenti di sconto che provvedono intanto ai bisogni dei cittadini ad un saggio non maggiore del sei per cento, e mentre spira da ogni parte una

dolce aura di pace, colla quale sarà facile che ritornino in circolazione molti capitali ritirati dai doviziosi e da coloro che di qualunque turbazione della società impauriscono. Ove per altro il Senato nelle attuali circostanze riconoscesse la necessità di elevare alquanto la tassa dell'interesse convenzionale, io sarei d'avviso che ciò dovesse farsi con egual proporzione per l'interesse sì civile che commerciale.

In fine dichiaro che io darò il mio voto contrario alla legge quando questa ammetta in massima la libertà dell'usura, sia essa applicata alle civili, sia alle commerciali contrattazioni; perchè i mali gravissimi che ponno da tale libertà derivare, non potranno mai essere bilanciati dai pochi benefici effetti, i quali non sarebbero mai nè durevoli nè desiderabili, commisti come sarebbero a molti esempi di triste cupidigia e di riprovevoli dilapidazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. (*Movimento d'attenzione*) Signori senatori, giunto ultimo nella discussione presente, preceduto da parecchi oratori che hanno con tanta copia e con tanto splendore difeso la dottrina del libero interesse, della quale io sono assoluto partigiano senza ombra di restrizione, non potrei presso di voi adempiere altro ufficio che quello di compendiatore degli argomenti finora prodotti da coloro che mi hanno preceduto nella medesima sentenza, non potendo alle ragioni da essi esposte aggiungere nulla che possa dirsi assolutamente nuovo: bensì tenterò di rintuzzare alcune delle ragioni che a quella sentenza sono state da parecchi dei preopinanti contrapposte. Io spero che l'intensità del proprio convincimento potrà dare alle mie parole quell'efficacia che non può a loro venire nè dalla forza dell'ingegno nè dallo splendore dell'elocuzione.

Io non risalirò, o signori, con alcuni degli oratori preopinanti, ai tempi di Solone e delle dodici tavole, quantunque io creda che sarebbe assai facile, ad uomo più di me versato nella conoscenza dell'antica storia e dell'antica legislazione, di dimostrare quanto più eccellente fosse la legislazione delle repubbliche greche che quella dei Romani sull'argomento dell'interesse del danaro; quanto questo interesse fosse, serbata la ragione dei tempi, modico presso le prime, quanto fosse enorme presso i secondi in grazia della loro costituzione politica, delle loro vicende, dello spirito nazionale, e finalmente di quelle medesime leggi contro l'usura, che ben lungi dai reprimere gli eccessi, in gran parte si può dire averli prodotti.

Ma, lasciando questi tempi tanto remoti e venendo più presso a noi, non è ancora lungo spazio di tempo passato dacchè la politica economia dei popoli e dei Governi si riassunse in poche massime, in pochi aforismi, ricevuti quasi senza contestazione nel maggior numero almeno dei paesi civili, nei quali si faceva consistere la somma della scienza governativa: incoraggiare, promuovere, stimolare con tutti i mezzi l'incremento della popolazione; procurare l'abbondanza, il buon mercato delle sussistenze; fare che si accumulasse presso le nazioni la massima quantità di metalli preziosi, nei quali unicamente o principalissimamente consisteva la ricchezza nazionale; infierire quanto si potesse contro l'usura. Di queste massime universalmente o quasi universalmente ricevute, quasi universalmente applicate, qual è la pubblica prosperità che ne nacque? Il popolo dappertutto miserabile, le popolazioni decimate, non solo dalla guerra, ma dalle pestilenze; la fame, ad ogni scarsità, alla porta di casa di ognuno, l'usura più imperversante che mai.

Fortunatamente sorse una novella scienza per opera, prima di alcuni benemeriti Italiani, quindi coltivata, abbracciata dal

dotti delle nazioni straniere. Questa novella scienza venne ad insegnare massime direttamente contrarie alle prime, e non solo ad insegnarle, ma a dimostrarle in modo irrefragabile. Le popolazioni non aver d'uopo di stimolo, di incitamento; alla sussistenza non potersi in miglior modo provvedere che con un'assoluta libertà; i metalli preziosi essere parte non somma della ricchezza nazionale; all'usura in nessun modo migliore poter provvedersi che coll'abbandonare i contratti alla libera volontà dei contraenti.

Queste massime non sono nuove per voi, o signori. Voi le avete già quasi tutte le une dopo le altre sancite coll'autorevole vostro suffragio. Rimane, per mettere il colmo alla riforma economica con tanto senno e con tanta costanza da voi intrapresa, rimane di cancellare dalle nostre leggi la traccia dell'antica barbarie, dell'antica ignoranza, degli antichi pregiudizi, per ciò che riguarda all'interesse del danaro.

Infatti, io credo, o signori, che se vi è al mondo una legge economica, giusta, utile, benefica, necessaria e, dirò anche, urgente, questa consiste appunto nell'abrogazione degli antichi vincoli che dalle leggi presenti ancora si frappongono alla libera contrattazione degli interessi.

Egli è già stato avvertito da parecchi oratori che mi hanno preceduto quanta analogia passi tra le leggi usuarie, di cui ora parliamo, e le leggi frumentarie da voi saggiamente abolite. Nelle une e nelle altre lo Stato vuole, sostituendo il proprio arbitrio, il proprio giudizio alla libera contrattazione delle parti, fissare per legge un prezzo che non è possibile di fissare. Nelle une come nelle altre si vuole imporre vincoli, restrizioni ad un commercio che di sua natura domanda, per essere efficace, di essere assolutamente libero. Le une e le altre leggi finalmente creavano a piacer loro reati i quali, le une come le altre si mostravano poi assolutamente incapaci di reprimere.

E non vi è dubbio che, come le antiche leggi vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di coloro che i pubblici pregiudizi tacciavano di usurpatori, come le leggi usuarie vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di ognuno che eccedesse gli arbitrari limiti stabiliti dalla legge nella contrattazione degli interessi, come non si possa dissimulare che, sebbene in molti casi e l'accaparratore e l'usuraio potessero essere mossi da riprovevoli sentimenti di cupidigia, pure nel maggior numero dei casi l'opera si degli uni che degli altri, ben lungi dall'essere nociva, ha impedito a molti della società di trascendere agli ultimi eccessi, e in molti casi ha salvato la popolazione dalla fame, il commercio dalla rovina.

Le leggi contro la libertà degli interessi, le leggi contro l'usura vanno accusate di molti e gravi difetti. La tassa del danaro viene da noi considerata come assurda, come contraria alla natura delle cose, come ingiusta, finalmente come assolutamente inefficace.

La tassa degli interessi, o signori, ci sembra assurda, impossibile, sia perchè egli è impossibile che in ciascun dato istante, in ciascun dato luogo la pubblica autorità possa raccogliere, considerare tutti i fatti, tutte le influenze che possono contribuire ad aumentare o ad abbassare il tasso degli interessi: il tasso degli interessi non può essere, nè in ciascun luogo nè in ciascun tempo, determinato in modo generale e che si applichi a tutte le contrattazioni, a tutte le persone.

La tassa legale degli interessi ci sembra avere molta analogia con un'altra tassa, cioè la tassa del prezzo dei cereali, la tassa del prezzo del pane, del prezzo di tutte le merci, del prezzo di tutte le locazioni; ma con una differenza ancora

che, mentre il prezzo del grano, il prezzo del pane, il prezzo delle locazioni, degli alloggi tuttora si varia per un'infinità di influenze difficili, di casi impossibili a conoscersi dalla pubblica autorità, e ad apprezzarsi, almeno è il medesimo per tutti: nel cercare di stabilire il giusto prezzo del grano, il giusto prezzo del pane, il giusto prezzo dei fitti, degli alloggi, voi non avete a preoccuparvi della qualità delle persone nè dell'uso che si voglia fare dell'acquisto del pane od altro.

Ma quando voi trapassate da questo esempio al caso dell'interesse del danaro, voi trovate l'assurdità diventare molte volte maggiore, l'impossibilità essere infinitamente più manifesta, giacchè qui non basta il preoccuparsi delle condizioni generali di luogo, di tempo, di abbondanza di danaro, di scarsità, di tranquillità, di pace o di guerra, ma sarebbe necessario lo scendere alla considerazione delle infinite condizioni in cui può trovarsi l'imprestatore, il mutuatario, degli infiniti usi che possono farsi della somma mutuata, degli infiniti gradi e differenze di rischi che queste somme possono correre, degli infiniti gradi e differenze di difficoltà che il mutuatante può incontrare sia nel riscuotere gli interessi che nel rientrare nel suo capitale.

Ora, non vale la ragione che si contrappone a quest'impossibilità, non vale, dico, la ragione desunta dalle leggi civili che limitano il prezzo di rendita negli stabili che fanno facoltà ai tribunali di ridurre questo prezzo ogni qualvolta siavi una lesione di oltre una quarta parte, una lesione verbigrazia di oltre metà.

Non ripeterò ciò che con tanto senno vi diceva due giorni fa su quest'argomento un dotto magistrato che siede in questo Senato, mostrandovi come l'effetto della legge nell'enorme lesione dei contratti si arresti agli stabili e non trapassi ai mobili; ma ben dirò la ragione manifesta per cui il legislatore ha creduto potesse ammettersi una riduzione di prezzo per casi di lesione nei fatti d'acquisto di stabili, e non averla accordata in fatto di mobili, in fatto d'interessi, ed è che negli stabili è sempre incomparabilmente più facile il riconoscere il prezzo vero, egli è sempre incomparabilmente più facile farne giusta stima che nel sia di quegli altri oggetti il cui prezzo per essere infinitamente più vario è infinitamente meno soggetto all'apprezzamento esatto dei tribunali.

Egli è vero che in favore della tassa legale è stato da parecchi degli oratori precedenti invocato un principio, che cioè la legge civile nel riconoscere, nel proteggere la proprietà ha tuttavia il diritto e l'obbligo di imporre alla proprietà medesima quelle limitazioni che sono dall'interesse universale richieste.

E qui si sono (e si sono a parer mio senza bisogno) citate opere di molti economisti i quali tutti ammettono volentieri che l'economia politica non sia nè la sola nè la suprema fra le scienze, che i suoi principii debbano attemperarsi con quelli di tutte le altre scienze e coi bisogni della società.

Io non verrò per conseguenza a contestare alla società civile il diritto d'imporre, in certi determinati casi, certi vincoli, certe restrizioni al diritto di proprietà; dirò bensì che acciò queste restrizioni e questi vincoli si possano ammettere, siano accettabili, sono necessarie due condizioni: la prima, che sia dimostrato che questi vincoli, che queste restrizioni sono assolutamente necessari e sono efficaci; la seconda, che quel medesimo effetto che si cerca di ottenere per mezzo di prescrizioni imperative della legge, non si possa ottenere altrimenti.

Ora, o signori, mancano qui l'una e l'altra di queste condizioni. Io ammetto volentieri che per cagione della difesa della patria voi imponiate al mio campo una servitù indispensabile

per la vicinanza di una fortezza; ma io non ammetterò mai che voi imponiate all'uso dei miei capitali un vincolo non necessario, sicchè voi pretendiate ridurre gli interessi mercè di prescrizioni legali, mentre basta e mentre solo può bastare, per ridurre il mio prezzo alla giusta misura, la concorrenza dei miei emuli, l'astinenza di coloro ai quali intendo imprestare il mio capitale.

Mancano qui dunque quei caratteri, quelle condizioni che sono inevitabilmente, assolutamente richieste per giustificare l'intervento del legislatore, per legittimare la limitazione che esso volesse imporre all'esercizio dei diritti di proprietà.

Ma la legge che interviene per mettere in sicuro la tranquillità, la pace della società, la legge alla quale io concedo il diritto di limitare, per questi supremi motivi, i diritti della proprietà, non avrà essa il diritto d'imporre eguale limitazione per soddisfare ad uno dei maggiori bisogni della società stessa, cioè per tenere vivo lo spirito di beneficenza, per reprimere tutti quegli atti che sono meno conformi all'umanità, alla carità?

Qui, o signori, noi usciamo dal dominio legale ed entriamo nella teoria della morale. Permettetemi di dimandarvi: la legge civile usa essa ordinare l'esercizio di tutte le virtù, proibire tutti i vizi, imporre pene contro tutti i vizi? L'esempio della carità deve esso diventare obbligatorio? Chi ricusa di soccorrere ai bisogni del suo vicino deve egli essere chiamato colpevole agli occhi della legge, trascinato dinanzi ai tribunali, condannato all'ammenda? Io credo che basta enunciare questa interrogazione perchè più non sia necessario il rispondere.

Ora che cosa significano, signori, quegli argomenti che si vogliono trarre dall'opportunità di mantenere ad un prezzo il tasso, l'interesse del denaro, al fine di giovare alla classe bisognosa, al fine di non aggravare la condizione di coloro che sono già troppo aggravati?

Che cosa significano in sostanza quegli argomenti se non che la legge civile deve imporre al dovizioso l'obbligo di imprestare i suoi capitali al povero a quel prezzo che la legge medesima giudica conveniente per soccorrere alla necessità di quest'ultimo?

Perchè arrestarci in così bel cammino? Facciamola una volta finita coll'interesse del denaro; dichiariamo con Aristotile che *nummus nummum non gignit*: dichiariamo coi socialisti che ogni interesse è illegittimo, che ogni interesse è furto, obblighiamo i ricchi ad imprestare liberamente senza interesse ai poveri i loro capitali, e noi avremo tocco il colmo della perfezione in fatto di legislazione economica.

Sì, signori! ma domani i capitali si nasconderanno; ma dopo domani il risparmio cesserà; ma fra due giorni i capitali cominceranno a scemare; ma fra un mese la società sarà immersa nella profonda ed irrimediabile miseria: avremo proclamato il socialismo; raccoglieremo dal socialismo i medesimi frutti.

Ora, o signori, il tasso dell'interesse (il presidente del Consiglio ve l'ha detto) non è altro che un timido socialismo che non osa dichiarar alla faccia del sole i suoi principii; ma che cerca di farlo con varie ragioni in qualche modo prevalere.

La tassa degli interessi, o signori, è assurda. Egli è vero che si potrebbe, che si può e si è fatto ricercare in ciascun luogo, in ciascun paese qual è la più alta, qual è la più bassa fra le tasse conosciute dell'interesse: che si potrebbe prendere fra queste tasse una tal qual media e renderla poi obbligatoria. Ma, signori, se le medie sono uno dei mezzi di cui le scienze fisiche si valgono per venire in chiaro della verità, le medie non sono più applicabili in fatto di giustizia; e nulla vale il

dire che la tassa degli interessi da voi stabilita legalmente corrisponde presso a poco alla media di quelle che corrispondono alle diverse necessità dei vari contraenti, se per amore della vostra media voi fate che l'uno paghi il doppio di quello che liberamente potrebbe, e l'altro non paghi che la metà di quello che veramente dovrebbe.

Non credo che occorra di dire nulla sopra un argomento che mi pare essere stato prodotto nella seduta di ieri; che cioè la legge civile metta freni all'esercizio dei diritti di proprietà di coloro che sono riconosciuti prodighi, potrei aggiungere e dei mentecatti e dei maniaci; ma nessuno certamente porterà opinione che una nazione intera debba mettersi nella condizione dei prodighi o in quella dei mentecatti.

Il legislatore deve sopporre nei contraenti il libero esercizio di quelle facoltà che sono necessarie per contrarre legittimamente; non può presumere l'incapacità di tutto un corpo e deve lasciare appunto per l'applicazione dei singoli casi particolari dei prodighi, dei mentecatti, ecc., ai tribunali di designare quelle persone che non sono atte ad esercitare interamente le loro facoltà.

Un altro ripiego è stato suggerito: cioè, ammettendo che l'interesse del denaro deve essere vario; che deve dipendere dalle condizioni di luogo, di tempo, di stato politico, ecc., il ripiego proposto è stato quello di far sì che ed amministrativamente o legislativamente si andasse di tempo in tempo, e secondo il bisogno, ora innalzando, ora abbassando, in modo da tenerlo sempre presso a poco ad un'altezza conforme ai bisogni ed alle condizioni dei tempi. Rimedio per verità molto ingegnoso e che non ha altro vizio che quello di essere impossibile.

È impossibile il lasciare all'amministrazione così esorbitante facoltà da venire di giorno in giorno turbando tutte le condizioni della società coll'innalzare e coll'abbassare l'interesse. Impossibile di ricorrere ad ogni istante all'intervento legislativo per ovviare a quelle accidentali perturbazioni che forse sarebbero in parte dissipate prima che la macchina legislativa avesse adempiuto il suo ufficio. E che ciò sia impossibile, il fatto, o signori, ce lo dimostra.

Esiste effettivamente in Europa, esiste in Italia uno stato in cui il legislatore volendo in un certo modo proclamare la libertà dell'interesse, e nello stesso tempo in un tal qual modo mantenere una tassa legale, credette poter ricorrere a questo spediente, e volle che ogni anno la tassa legale dell'interesse fosse determinata, se non erro, dalle Camere di commercio.

Si poteva prevedere che: 1° le Camere di commercio non avrebbero verun mezzo, verun elemento per determinare anno per anno questa tassa; 2° che la tassa determinata in principio dell'anno, prima che l'anno volgesse al suo fine, poteva diventare assai al disotto, o molto al disopra del giusto.

Ma lasciando stare l'esempio del regno di Napoli che ci dimostra che questo mezzo è impraticabile; perchè là in fatti, quantunque scritto nella legge, non poté entrare nell'uso; lasciando stare quest'esempio e ragionando in genere, fintantochè vi sarà tassa legale, fintantochè non sarà permesso di trascenderne il confine, fintantochè i contraenti affiatte di eccedere questo confine saranno costretti di nascondersi nelle tenebre, dovranno simulare il loro contratto, come volete voi procurarvi gli elementi della tassa legale? Dove li volete attingere? Da contratti pubblici? Ma i contratti pubblici sono tutti necessariamente conformi alle tasse precedenti. Dalla libere contrattazioni? Ma libere contrattazioni non vi sono poichè avete stabilita una tassa.

Il fatto solo di stabilire un limite legale all'interesse di costituire una tassa vi priverà irremissibilmente del modo di calcolare giustamente questa tassa. Bisogna dunque di necessità rinunciare a questo spediente.

Ho detto che oltre al vizio capitale di essere assurda, oltre a quello di essere ingiusta, la tassa legale dell'interesse ha poi quello ancora di rimanere assolutamente senza sanzione, cioè di essere del tutto inefficace.

Io non entrerò qui in molti particolari; ciò che io potrei dire sarebbe molto meno compiuto, molto meno evidente, molto meno persuasivo di quanto ieri vi diceva il signor ministro presidente del Consiglio.

Egli infatti vi ha parlato non la lingua della ragione, non la lingua degli esempi lontani, ma la lingua dei fatti che quotidianamente avvengono sotto gli occhi vostri. Tuttavia di questa inefficacia della legge per reprimere gli eccessi della usura, poichè così si vuol dire, cioè per reprimere il reato che consiste nell'oltrepassare la tassa legale, io posso darvene una prova che non mi sembra senza forza, ed è il risulamento delle ricerche fatte per la compilazione della statistica giudiziaria degli Stati del Re negli anni 1853, 1854 e 1855: la quale statistica dovendo contenere un quadro dei processi fatti per le varie specie dei reati, abbraccia per conseguenza nel suo giro anche i reati contro la tassa legale dell'interesse.

Ora ecco, o signori, qual è il risulamento di questa statistica.

Nell'anno 1853 vi furono tre processi per causa d'usura in tutti gli Stati del Re: l'uno contro un operaio a Pinerolo, un altro contro una femmina a Sarzana, un terzo contro non so quale piccolo proprietario, pure di buona fede.

Credete voi che nell'anno 1853 i fatti di contravvenzione alla tassa legale si dovessero contare a tre, a decine, a centinaia o forse a migliaia?

Nell'anno 1854 (qui non parlo più dello Stato intero, perchè la statistica non è interamente compiuta, parlo della sola provincia di Torino), nel 1854 e nel 1855 i processi per usura nella provincia di Torino furono di uno per ciascun anno.

Ora vogliate ricordare, o signori, le vicende economiche dell'anno 1854 e del 1855, vogliate ricordarvi il numero e la natura dei contratti che sono stati stipulati in Torino per prestiti, specialmente per l'aumento delle fabbricazioni della città.

Dite poi in buona fede se una legge che è sancita con un processo sopra tante migliaia di casi, se una tal legge si può chiamare efficace, se l'abrogazione di una tal legge può avere nessuno di quei terribili effetti di cui siamo stati eloquentemente ei, ma (come io credo) senza ombra di ragione minacciati.

Infatti gli opposenti alla legge presente danno per positivo che essa debba avere questi effetti, cioè che, appena approvata la legge, immediatamente tutto il paese debba trovarsi allacciato in un'immensa rete di usure, che, appena rievocata questa minaccia della legge contro gli usurai, il tasso degli interessi si debba immediatamente ed enormemente innalzare.

Ma, signori, questo è appunto in questione: ma solamente gli economisti non ammettono che la revoca delle leggi usuarie debba immediatamente e per necessaria conseguenza far innalzare il tasso degli interessi, che anzi essi sostengono, e quello che è più, dimostrano, all'appoggio di tutti i fatti, che una tale abrogazione debba produrre un effetto diametralmente opposto e che, se non immediatamente, in tempo assai breve, e per effetto infallibile di quella legge providenziale

che governa i fatti economici, non meno che i fatti fisici, l'afflusso dei capitali, la circolazione dei capitali che stanno nascosti, la creazione di nuovi capitali, la facilità che dà una assoluta libertà concessa alle contrattazioni, avranno appunto per effetto di fare che gli interessi discendano notabilmente al disotto della tassa legale, se pur le condizioni economiche del paese lo consentono.

Finalmente, o signori, la legge che mantiene un limite all'altezza degli interessi legali, non che impossibile, ingiusta ed inefficace, ha poi il vizio ancora di essere rovinosa per coloro principalmente che la legge intende di proteggere.

E qui prima di tutto permettetemi di osservare che questi ragionamenti, dedotti dalla protezione che la legge deve più ad una che ad altra classe di cittadini, non si possono assolutamente nel regime nostro ammettere, neppure per un istante.

La legge non deve protezione speciale nè a questa nè a quella classe di cittadini; la legge deve protezione eguale a tutti, cioè a tutti giustizia.

Ma ammettiamo per un momento che la legge volesse proteggere specialmente certi interessi, anche urtando alquanto contro la giustizia: la legge della tassa legale dell'interesse sarebbe essa quella che effettivamente giovasse a quella classe che si ha in mira di proteggere?

È egli vero che col mantenere bassa la tassa degli interessi si renda facile all'agricoltore di trovare i capitali di cui egli abbisogna per la coltura e pel miglioramento delle sue terre? È egli vero che si renda così più facile al piccolo industriale, al piccolo commerciante di procurarsi i capitali, dei quali ha bisogno per migliorare la sua fabbrica, per estendere, od anche solo per sostenere il suo commercio?

Signori, ciò è tanto falso che lo riconoscono infatti gli stessi oppositori della legge proposta. Qual è infatti il loro lamento? « L'usura divora le nostre campagne. » Or bene se l'usura divora le nostre campagne, ciò mi sembra dimostrare all'evidenza che la tassa degli interessi non è la miglior legge che si possa immaginare per fare che il capitale accorra spontaneo a fecondare i nostri campi.

Ma perchè, perchè l'usura divora le nostre campagne? Per molte ragioni, o signori, che sarebbe facile, ma che sarebbe anche soverchio di qui tutte sviluppare.

Ma la prima di tutte le ragioni è appunto nell'esistenza del tasso legale dell'interesse.

L'usura divora le nostre campagne perchè i piccoli proprietari non possono sperar denaro se non da questa classe di persone che si chiamano usurai. Perchè l'onesto capitalista, colui che si fa un debito di non voler violare la prescrizione della legge si astiene, ed è nella necessità di astenersi dall'imprestare i suoi capitali ai piccoli proprietari. Perchè prestare capitali ai piccoli proprietari vuol dire mettere in dubbio la riscossione degli interessi, vuol dire esporsi a lunghi e disgustosi procedimenti legali per rientrare nel possesso dei propri capitali.

Fintantochè adunque rimarrà segnato nei nostri Codici questo limite fatale, al di là del quale l'uomo delicato non può permettersi d'imprestare i propri capitali, l'uomo delicato cercherà per questi suoi capitali altri impieghi che non quelli che potrebbe fare col disseminarli fra i piccoli proprietari rurali.

Ed allora il piccolo proprietario rurale, abbandonato alle rapine di coloro che chiamerò non solamente usurai, ma ladri, e che abbondano necessariamente dove l'opera loro diventa non che utile, necessaria, allora l'infelice agricoltore sottoscrive a tutti i patti che gli sono offerti, si aggrava d'un

debito che diviene ogni giorno più forte per l'accumulazione degli interessi, e deve infine acconsentire ai più rovinosi spendenti per isdebitarsi.

A ciò qual è dunque il rimedio? Il rimedio, o signori, è indicato dalla natura medesima del male. Togliete quest'inibizione che impedisce alla maggior parte degli onesti e delicati capitalisti d'imprestare i loro capitali ai piccoli agricoltori; permettete che un leggero alzamento nell'interesse li compensi dell'incertezza della riscossione e delle brighe della restituzione, e voi vedrete allora quei capitali che ora corrono per alimentare le improduttive speculazioni della borsa o di altre speculazioni, alle quali si può fare anche peggior rimprovero che quello dell'essere improduttive, voi li vedrete volentieri destinati a fecondare l'agricoltura che tanto ne ha bisogno.

Molte cose potrei aggiungere a questo argomento, tratto dalla ragione delle cose, se non importasse più di tutto il non mettere a troppo duro cimento la vostra attenzione. Ma mi è necessità il trattenermi pochi istanti sull'esame che, sia l'ufficio centrale, sia alcuni dei precedenti oratori, hanno voluto istituire di fatti recenti relativi a questi negozi dell'interesse, ed alle conseguenze che essi ne hanno voluto dedurre.

L'Assemblea legislativa e costituyente, dicesi, donarono alla Francia quel sistema di libere contrattazioni degli interessi che noi desidereremmo veder ristaurato. Qual fu l'effetto di questa libertà concessa agli interessi? Le rovine, le fallite, le frodi, l'usura; e forza fu alla fine rinunziare a questa libertà.

Signori, egli è in primo luogo assai poco chiaro che le assemblee popolari di Francia dal 1789 al 1794 abbiano veramente dato alle contrattazioni degli interessi tutta quella libertà che si dice.

Ma chiudiamo gli occhi sulle tante contraddizioni di cui la legislazione di quei tempi è ripiena. La Convenzione nazionale abbia dunque concesso la piena libertà degli interessi. Ne seguirono fallite, ne seguirono frodi, danni, rovine? Ma, signori, seguirono ben altre cose dalla legislazione della Convenzione nazionale; seguirono ben altri fatti dalla rivoluzione francese! E che? Voi pretendereste che il commercio fosse fiorente; che non vi fossero fallite; che tutto camminasse per lo meglio, quando la Francia precipitava in quell'abisso, alla sponda del quale essa erasi tratta scherzando, e dal quale essa non poté emergere che fra la guerra civile e straniera, fra torrenti di sangue, fra infinite sconfitte?... Voi vi meravigliate che all'uscire da quel caos le regioni del commercio si siano trovate scomposte?... Ben più sarebbe da meravigliare che il commercio avesse potuto sussistere in mezzo a quella tremenda bufera.

Nel 1807 il grand'uomo che allora presiedeva ai destini della Francia, ristabilì in parte le leggi contro l'usura; iscrisse nel Codice quegli articoli che ancora vi si leggono, stabilì una tassa legale; minacciò pene ai contravventori, e questa innovazione, oppure, dirò meglio, questa rinovazione fu immensamente, dicesi, salutare al commercio, e repressa l'usura.

Ma, o signori, di buona fede credete voi che nel 1807 la Francia fosse nelle medesime condizioni in cui versava nel 1793 e 1794 sotto il Direttorio? Credete voi che se la famosa legge del 1807 non fosse intervenuta, il commercio non si sarebbe ristabilito da sé? Credete voi che fosse ben necessario l'intervento di una legge, che poi si è mostrata nella repressione non meno inefficace in Francia di quello che sia tra noi?

E poi, guardiamoci, o signori, guardiamoci dall'argomen-

tare in questo modo. Il grand'uomo che presiedeva nel 1807 ai destini della Francia, ben altre libertà represses che quella degli interessi! Vogliamo noi dire che sia stato questo un gran beneficio, e che dobbiamo in tutto seguirne l'esempio? Ora, come non dobbiamo in altre cose seguire l'esempio di quel tempo, così dico che dobbiamo guardarci bene dal voler non solamente seguire il suo esempio, ma aggravarlo.

Quanto all'esempio dell'Inghilterra, poche parole dirò. L'Inghilterra impiegò 30 anni circa a compiere la riforma delle leggi usuarie: cominciata nel 1819, essa non fu compiuta che nel 1854. Imitate, ci si dice, la saggia lentezza dell'Inghilterra; a questo modo, signori, nell'anno di grazia 1885 potremo sperare di avere riformato questa parte della nostra legislazione. A che ci serve l'esempio dell'Inghilterra? Signori, se noi dobbiamo ricominciare da bel principio come se nulla ancora in questo genere fosse stato fatto, a che ci servirebbe questo splendido esempio, se noi dobbiamo ora medesimamente cominciare, come l'Inghilterra cominciava nel 1819?

Ma il Piemonte non è nelle medesime condizioni in cui era l'Inghilterra; no, signori; è in condizione ben differente, e tanto più necessario, tanto più urgente è la riforma tra noi.

Infatti che cosa è che rende necessaria, urgente questa riforma? La scarsità dei capitali, il bisogno dell'industria. Ora, o signori, chi vorrà contrastare che i capitali non siano rispetto all'ampiezza delle industrie, delle speculazioni, dei bisogni dell'agricoltura, infinitamente più scarsi in Piemonte di quello che siano in Inghilterra? Quindi se v'ha conclusione da trarre da questa differenza di condizioni, la conclusione è una sola: ciò che l'Inghilterra ha potuto pazientemente fare in 30 anni, a noi tocca di fare molto più rapidamente: noi lo dobbiamo fare immediatamente.

Ma mentre da alcuni si ammette compiutamente la forza delle ragioni addotte dagli economisti, mentre non si mette menomamente in dubbio la necessità, la convenienza, la giustizia di questa riforma, si cercano in un altro ordine di cose difficoltà ed opposizioni; ed io mi limiterò a due sole.

Ci diceva due giorni fa uno degli onorevoli nostri colleghi, doverci noi guardare che, dopo che lo Statuto è venuto a distruggere i privilegi di un'antica aristocrazia, non se ne costituisca, per opera nostra, una nuova assai più dannosa e meno rispettabile che l'antica, od almeno che noi dovevamo guardare che agli occhi della popolazione potessimo apparire favorevoli allo stabilimento d'una tale aristocrazia, a quella cioè che si suole comunemente chiamare l'aristocrazia bancaria.

Tuttavia malgrado questa sua ripugnanza all'aristocrazia della Banca, od almeno malgrado questo suo timore che il Parlamento paresse agli occhi della popolazione troppo corrivo nel secondare l'elevazione di questa aristocrazia, l'onorevole oratore consentiva pienamente nel lasciar libera affatto la contrattazione degli interessi commerciali: egli si limitava a domandarvi che si mantenesse la tassa legale per gli imprestiti ipotecari.

Ora, o signori, questa temuta aristocrazia è essa solita impiegare i suoi capitali in imprestiti ipotecari? È essa solita spendere i suoi fondi per le campagne in piccoli imprestiti a piccoli proprietari? No! Allora mantenendo la tassa legale limitata alla libera contrattazione commerciale, e non estesa a crediti ipotecari, cambierebbe in nulla la condizione di quest'aristocrazia.

Voi vedete adunque che questo è un vano timore, è una vana speranza che non conviene a noi medesimi di temere che, col permettere che la libertà si estendesse anche a cre-

diti ipotecari, si venisse con ciò a dare troppa forza, troppo incremento a questa novella aristocrazia.

Si è pure voluto far nascere timore delle varie interpretazioni dei rei eccitamenti, di cui alcuni nemici del presente ordine di cose potrebbero trovar occasione nella legge presente, rappresentandola agli occhi del popolo come direttamente contraria al benessere delle classi meno agiate.

Ma, o signori, questi timori si nutrano pure in altra occasione. Le stesse ragioni si dicevano allorquando voi mettevate mano alla riforma delle leggi doganali. Allora infiniti operai, privi di pane, dovevano essere incitati al malumore e quasi quasi alla rivolta. Gli operai non mancarono di pane, le officine non si chiusero, non vi furono nè rivolte nè malumori. Le stesse paure rinacquero, rinacquero maggiori allorquando si trattò della riforma delle leggi frumentarie.

La libera uscita del grano dal paese doveva far nascere immensi mali, e coloro che vogliono tirar partito dal malcontento ne avrebbero fatto nascere chi sa quali disordini.

O, signori, il grano è uscito liberamente dallo Stato, la crisi frumentaria è stata lunga, severa, non è ancora intieramente compita. La tranquillità è stata perfetta, perpetua, salvo piccoli disordini, ma inevitabili sempre in simili contingenze.

Voi avete fatto altre riforme recenti, molto gravi, che eccitavano molte apprensioni, molte opposizioni. Anche su queste si è voluto far temere che nascessero chi sa quali disordini. I disordini non sono nati, o sono stati locali, circoscritti e immediatamente soppressi.

Signori: il popolo piemontese vi ha abbastanza dimostrato fin qui che non è vero che egli non sia capace di comprendere i veri suoi interessi, che non è vero che sia lecito ad ogni fazione di condurlo a suo piacimento, di sospingerlo contro quegli ordini costituzionali che sono troppo saldi per poter temere simili sventure. Il popolo piemontese nello stesso tempo vi ha insegnato che se la legge della libertà degli interessi, sia pur essa cartaginese, è, come dicemmo, giusta, utile, opportuna, necessaria, essa deve essere con riconoscenza accolta.

Io darò a questa legge il mio pieno assenso: spero che voi farete altrettanto: però mi riservo a parlare ancora sopra i singoli articoli, e di mano in mano che la discussione verrà dell'uno o dell'altro, dirò le ragioni che mi impediscono di accostarmi ai principii dell'ufficio centrale ed a votare pel progetto ministeriale; quantunque, messo al segno di dover accettare o rigettare, mi dichiarassi ben contento di accettare il progetto dell'ufficio centrale, piuttosto che mettere a repentaglio il successo della legge intiera.

Io sono certo infine, che conforme a voi medesimi, che persistendo nell'illuminata politica che avete finora seguita, che desiderosi di mettere il colmo alle riforme economiche, da voi così felicemente iniziate, approverete la legge presente e meriterete le benedizioni dei presenti e quelle dei posteri e l'elogio dell'intera società civile. (*Bravo! bravo!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Era mia intenzione di prendere quest'oggi la parola per rispondere alle obbiezioni che sono venuti tratto tratto esponendo diversi oratori che oppugnano questo progetto di legge. Ma avendo a questo compito egregiamente adempiuto l'onorevole senatore Giulio nell'apprezzato suo discorso, io mi riservo di parlare per poco dopo del signor relatore, che credo sia nell'intenzione di prendere egli pure la parola. Intanto dichiaro che, sebbene sia persuaso che l'applicazione franca ed intera dei principii teorici che non si contestano sia preferibile ai mezzi termini che sovente riescono contrari allo scopo della legge; tuttavia sia per sentimento di conciliazione e di riguardo verso l'ufficio centrale, sia per aver inteso che il senatore Giulio, caldo propugnatore dell'assoluta libertà economica, mentre non ha esitato di dichiarare che a lui piacerebbe maggiormente il sistema assoluto proposto dal Ministero, non si è però dimostrato alieno dall'accostarsi alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale; sia infine perchè porto speranza che questo primo saggio della libertà produrrà frutti tali per cui fra poco si potrà senza apprensione estenderla nel modo che avevo proposto, dichiaro di accettare in massima queste modificazioni, salva la discussione che sarà fatta degli articoli.

Mediante questa dichiarazione, non essendovi più dissenso tra l'ufficio centrale ed il Ministero, la discussione rimarrà semplificata, e si potrà oramai passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Domanderò al signor relatore se crede prendere ancora quest'oggi la parola od aspettare a domani.

GIOIA, relatore. Stimerei prenderla domani, perchè l'ora mi pare molto avanzata.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Rimandando la discussione a domani, io proporrei al Senato di radunarsi ad un'ora, persuaso che forse qualche circostanza particolare potrebbe fare che quest'ora riesca di maggior soddisfazione alla più parte di noi.

Dunque il Senato è convocato per domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.